Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti di idoneità per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi

2 Aprile 2026

Con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 l'Albo Gestori Ambientali ha aggiornato i requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione in categoria 5, relativi ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 26/2026, di conversione del c.d. "**Milleproroghe**".

In particolare, la Deliberazione individua nel **30 giugno 2026** il termine a decorrere dal quale **la disponibilità di tali sistemi sui mezzi di trasporto costituisce requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo**. Entro tale data, le imprese sono tenute ad attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione mediante apposita **istanza sottoscritta telematicamente dal legale rappresentante**. Successivamente a tale data, invece, la presenza di tali sistemi dovrà essere **attestata contestualmente** alla presentazione delle domande di **iscrizione o variazione del parco veicolare.**

Inoltre, è previsto che, a partire **dal 1° luglio 2026**, le Sezioni regionali e provinciali procedano alla c**ancellazione d'ufficio**, limitatamente alla categoria 5, degli a**utoveicoli non conformi alle disposizioni** e che, qualora tale cancellazione determini la carenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, sia avviato il relativo procedimento disciplinare.

Contestualmente, l'Albo ha definito anche le modalità di applicazione della Delibera con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, chiarendo che:

– È possibile inviare più istanze distinte nel caso di parco veicolare composto da più autoveicoli;

– Gli **autoveicoli cancellati** perché non dotati del sistema di geolocalizzazione **possono essere reiscritti** con apposita istanza telematica.

La delibera entra in vigore il **2 aprile 2026**, sostituendo ed abrogando la precedente deliberazione n. 3/2024 e la circolare n. 2 del 22 maggio 202, facendo tuttavia salve le istanze già inviate ai sensi delle stesse.